

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 325

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

(Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 agosto 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D213/16

Roma, 11 agosto 2016

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016.

Così saluta

Maria Elena Boschi

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Relazione illustrativa

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea (di seguito "BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (di seguito "Regolamento SSM" o "SSMR"). Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

Il Regolamento SSM, adottato ai sensi dell'art. 127, paragrafo 6, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, *Single Supervisory Mechanism* (SSM). Esso costituisce il primo pilastro della c.d. Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie (istituito dal Regolamento (UE) 806/2014 nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico) e un sistema comune di garanzia dei depositanti (ancora in via di definizione). Il SSM è pienamente operativo dal novembre 2014.

Il Regolamento SSM attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti all'MVU, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:

- rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;



- autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;
- vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (es., fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazioni e informativa al pubblico);
- vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (es., requisiti degli esponenti aziendali, processi di gestione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);
- vigilanza su base consolidata o supplementare;
- risanamento e intervento precoce.

In base al Regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata. Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i c.d. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE; nei confronti degli altri intermediari (i c.d. soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.

Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 4, par. 1, lettere a) e c), SSMR in combinato disposto con l'articolo 6, par. 6, primo subpar., SSMR); le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio *ad hoc* (articolo 18, SSMR).

Il Regolamento SSM stabilisce meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza. I meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni sono stati definiti a un livello più dettagliato dal Regolamento(UE) n. 468/2014 della BCE del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (di seguito il "Regolamento quadro").

In base al Regolamento SSM, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la BCE applica il pertinente diritto dell'Unione Europea (articolo 4, par. 3, SSMR): se esso è costituito da direttive o da regolamenti che concedono opzioni agli Stati membri, la BCE applica la legislazione nazionale di recepimento delle direttive o quella con cui sono state esercitate le opzioni, a eccezione dei casi in cui le opzioni siano state esercitate direttamente dalla BCE. Con il regolamento (UE) n.2016/445 della BCE del 14 marzo 2016, la BCE ha individuato una serie di opzioni che il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 2013, relativo ai requisiti



prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, attribuisce direttamente alle autorità competenti e che la BCE, in quanto autorità competente accentrata, ha ritenuto di esercitare in via esclusiva.

Il Regolamento SSM lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle autorità nazionali ad esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE (ad esempio, quelli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti o di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).

Il Regolamento SSM non innova rispetto allo scambio e diffusione di informazioni consentite alle autorità di vigilanza competenti: l'articolo 27, SSMR, consente alla BCE di scambiare informazioni con organi e autorità nazionali nei casi previsti dal diritto dell'Unione. Rilevano a tal fine gli articoli 53 e seguenti della direttiva 2013/36/UE (cd CRD4): la CRD4 prevede che le autorità competenti possano derogare al segreto d'ufficio e comunicare le informazioni acquisite nell'attività di vigilanza solo ad altre autorità competenti o alle autorità e soggetti elencati negli articoli 53, par. 2, e 56-58. Al Governo le informazioni possono essere trasmesse solo nei casi tassativi previsti dall'articolo 59, CRD4. In particolare l'articolo 59, par. 1, prevede che le informazioni possano essere comunicate solo alle "amministrazioni centrali responsabili per la normativa di vigilanza" e "solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale, prevenzione e risoluzione degli enti in dissesto" e sempre a condizione che "le persone che hanno accesso alle informazioni [siano] soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti" a quelli imposti alle autorità competenti.

Si sottolinea che nel contesto delle procedure di crisi è previsto un più ampio scambio di informazione tra autorità competente, autorità di risoluzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione delle competenze da questo esercitate in materia (cfr. articolo 84, par. 4, lettera b), BRRD, articolo 4, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

Si ricorda altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze è competente a disporre, su proposta della Banca d'Italia, la liquidazione coatta amministrativa delle banche (articolo 80, TUB) e in tale sede è destinatario di tutta l'informativa rilevante.

Infine, l'articolo 7, comma 1, TUB, prevede che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza non sono coperti da segreto d'ufficio nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua funzione di Presidente del CICR.

1. L'impianto dello schema di decreto legislativo

In quanto regolamento europeo, il Regolamento SSM è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri: esso, pertanto, non deve essere



recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.

Nondimeno, ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo hanno indotto il legislatore a ritenere opportuno un intervento volto ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d'Italia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza definita nel Regolamento SSM e a eliminare dall'ordinamento le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo. In coerenza con la legge delega, questi obiettivi sono perseguiti dallo schema di decreto legislativo mantenendo il più possibile intatto l'impianto attuale del TUB.

A questo scopo è stata inserita, nella prima parte del TUB, una "norma quadro" iniziale (art.6-*bis*) che descrive in modo sintetico i casi in cui i poteri attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia debbono essere esercitati dalla BCE in forza del Regolamento SSM. Questa disposizione chiarisce anche che le disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, ove consentito dalla legge nazionale, per recepire direttive europee o per esercitare le opzioni rimesse agli Stati membri dai regolamenti europei, rientrano nell'insieme di norme che la BCE applica ai sensi del Regolamento SSM.

Nell'art. 6-*bis* TUB vengono altresì richiamate le modalità di partecipazione all'MVU da parte della Banca d'Italia e di cooperazione di quest'ultima con la BCE (es., formulazione di proposte, scambio di informazioni, assistenza nella preparazione degli atti). Altre norme sulle modalità di cooperazione e sullo scambio di informazioni sono riportate nelle pertinenti disposizioni del TUB (es., artt. 6, 7, 13, 52 e 52-*ter*).

Nel complesso, la tecnica di intervento prescelta garantisce l'elasticità delle norme nazionali a fronte di possibili future modifiche del Regolamento SSM o interpretazioni, da parte delle istituzioni europee, dalle quali potrebbe discendere che taluni poteri – definiti in maniera generica nel regolamento – spettano alla BCE o all'autorità nazionale competente; essa, inoltre, consente di evitare la modifica di ogni singola disposizione del TUB per precisare in quali casi i poteri da essa previsti sono esercitati dalla Banca d'Italia o dalla BCE. Per aumentare ulteriormente la chiarezza del testo, lo schema di decreto legislativo modifica le disposizioni del TUB relative alle materie a competenza condivisa per tenere conto del fatto che i poteri ivi disciplinati possono essere esercitati sia dalla Banca d'Italia sia dalla BCE (artt. 53-*bis*, 67-*ter* e 70).

2. Le modifiche puntuali al TUB (art. 1 dello schema di decreto legislativo)

Lo schema di decreto legislativo (art. 1) introduce alcune modifiche al TUB indispensabili per assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con il nuovo assetto di vigilanza europeo. Di seguito sono sinteticamente descritte le principali modifiche che verrebbero apportate.

a) Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria



Il Regolamento SSM (articolo 4, par. 1, lettera a), e articolo 14, SSMR) attribuisce alla BCE la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, anche nei confronti dei soggetti meno rilevanti. Lo schema di decreto legislativo modifica le disposizioni del TUB applicabili in materia (art. 14, commi 1 e 2) per eliminare le disposizioni che attribuiscono alla Banca d'Italia la relativa competenza, anche nell'ambito di operazioni di fusione o di scissione (art. 57).

Per effetto dell'intervento normativo prospettato, pertanto, l'art. 14 TUB conterrà la disciplina sostanziale italiana (di recepimento della direttiva 2013/36/UE) che dovrà essere osservata dalla BCE nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in Italia.

Coerentemente con il Regolamento SSM nell'art. 14 TUB viene, inoltre, chiarito che: *i)* la Banca d'Italia è competente a formulare una proposta alla BCE per il rilascio dell'autorizzazione, e *ii)* il diniego della autorizzazione è di competenza della Banca d'Italia o della BCE.

b) Rapporti tra revoca dell'autorizzazione bancaria e avvio della liquidazione coatta amministrativa (lca) di una banca.

Il Regolamento SSM (articolo 4, par. 1, lettera a) e articolo 14, SSMR), attribuisce la competenza esclusiva per la revoca dell'autorizzazione bancaria alla BCE.

Poiché, anche in questo caso, la BCE utilizzerà il diritto nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE, si è ritenuto opportuno indicare in normativa primaria, nell'art. 14, comma 4-ter, TUB l'elenco dei casi in cui la BCE può adottare il relativo provvedimento. L'elencazione di queste fattispecie è coerente con il quadro armonizzato europeo vigente in materia previsto dalla direttiva 2013/36/UE (art. 18). Esso è stato finora recepito a livello di normativa secondaria della Banca d'Italia e verrebbe ora, per esigenze di chiarezza e completezza, trasposto a livello di normativa primaria nell'art. 14 TUB in modo da assicurare che in questa disposizione sia compendiata tutta la normativa applicabile in tema di revoca dell'autorizzazione bancaria.

Il Regolamento SSM lascia inalterato il potere delle autorità nazionali (in Italia, del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia) di avviare la liquidazione coatta amministrativa della banca. Sebbene la revoca e l'avvio della lca siano inevitabilmente connessi, il Regolamento SSM non ne disciplina il rapporto cosicché non è chiaro se l'autorità nazionale possa avviare la liquidazione coatta amministrativa prima che la BCE abbia disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività.

Stante questo dubbio relativo all'interpretazione del Regolamento SSM, nel testo messo a punto le due procedure sono configurate come indipendenti. Al riguardo, è previsto che, al ricorrere dei presupposti della liquidazione coatta amministrativa: *i)* la revoca dell'autorizzazione sia adottata con provvedimento della BCE su proposta della Banca d'Italia (nuovo art. 14, comma 3-ter, TUB); *ii)* la liquidazione coatta amministrativa



sia disposta con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia (art. 80, comma 1, TUB, come modificato dall'art. 1, comma 23, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181).

Viene, infine, confermato che in caso di liquidazione volontaria, è prevista la decadenza – e non la revoca – dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 96-*quinquies* e, per ragioni di raccordo, art. 113-*ter* del TUB): nello schema di decreto legislativo viene precisato che la decadenza decorre dall'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia circa i presupposti per il regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

c) Succursali e libera prestazione dei servizi

Il Regolamento SSM (articolo 4, par.1, lettera b), SSMR) attribuisce alla BCE la competenza ad autorizzare le banche degli Stati aderenti al MVU ad aprire una succursale o a operare in regime di libera prestazione dei servizi; nei confronti dei soggetti meno significativi, questi poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza (articolo 6, par. 6, primo subpar. SSMR).

Lo schema di decreto legislativo modifica le pertinenti disposizioni del TUB (artt. da 15 a 18) per riflettere il mutato riparto di competenze (cfr anche articolo 11-17 Regolamento quadro).

d) Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche.

Ai sensi del Regolamento SSM (articolo 4, par.1, lettera c) la BCE è competente in via esclusiva ad autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, anche nel caso dei soggetti meno significativi (la citata disposizione del Regolamento non si applica se l'autorizzazione viene rilasciata nell'ambito di una procedura di risoluzione).

Le autorità nazionali di vigilanza intervengono nel procedimento autorizzativo per formulare la proposta di autorizzazione o di diniego della stessa.

Poiché il Regolamento SSM attribuisce in esclusiva, come detto, il potere di decidere sull'acquisizione delle partecipazioni rilevanti indipendentemente dalla provenienza del soggetto acquirente, non è possibile mantenere il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di vietare l'operazione come ora previsto dal comma 8 dell'articolo 19.

L'attuale articolo 19, comma 8, TUB, prevede che l'acquisizione di una partecipazione rilevante in una banca da parte di un soggetto di un paese non UE che non garantisca condizioni di reciprocità, può essere vietata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (cui la Banca d'Italia deve comunicare la richiesta di autorizzazione).



Con il Regolamento SSM, la BCE ha acquisito la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche (art. 4.1 SSMR) il legislatore nazionale non può individuare una competenza concorrente di altre autorità, organi e istituzioni oltre quanto indicato dal Regolamento stesso. Questo prevede che le autorità competenti nazionali svolgano in questo ambito solo un'attività istruttoria con esclusione di qualsiasi potere decisionale (in forza dell'art. 15 SSMR).

E' stato ipotizzato che, fermo restando che la decisione sull'acquisizione è rimessa alla BCE, potesse essere comunque mantenuto un ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri nell'istruttoria della proposta. Si rileva sul piano dell'opportunità politica che una tale soluzione relegherebbe il Presidente del Consiglio dei Ministri a un ruolo consultivo ancillare dell'autorità di vigilanza, che sembra del tutto improprio. Peraltro l'articolo 15, SRMR, riferisce le valutazioni solo all'autorità nazionale competente, mentre, dati i limiti recati dall'articolo 59, CRD4, sopra menzionati, alla comunicazione di informazioni da parte dell'autorità competente ad altri soggetti, l'imposizione di un obbligo di comunicazione dell'istanza al Governo potrebbe rimanere non attuabile.

Si ritiene opportuno anche chiarire che l'articolo 22 della CRD4 vieta alla legislazione nazionale di sottoporre l'acquisizione a requisiti più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva, che non menziona l'assenza di condizioni di reciprocità. L'articolo 23, CRD4, specifica altresì che il diniego può essere basato solo sui criteri indicati dall'articolo 23 (che sono poi quelli indicati all'articolo 19, TUB). Potrebbe quindi essere opposto che l'assenza di condizioni di reciprocità non può essere presa in considerazione di per sé ma solo in quanto ricada entro i criteri individuati da CRD4.

Pertanto si è previsto l'obbligo della Banca d'Italia, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, TUB, di informare il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione pervenute.

Nello schema di decreto legislativo la disciplina in materia contenuta nel TUB (art. 19) viene modificata per riflettere il mutato assetto di competenze a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento SSM. Inoltre, poiché l'art. 19 TUB viene richiamato da altre disposizioni del testo unico in materia di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari diversi dalle banche che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento SSM (artt. 110, 114-*quinquies*.3 e 114-*undecies*), è stato necessario intervenire su queste disposizioni per chiarire che, anche a seguito della modifica dell'art. 19, l'acquisto di queste partecipazioni continua a essere autorizzato dalla Banca d'Italia.

Si precisa, infine, al comma 9, dell'articolo 19, TUB; che la disciplina secondaria in materia di assetti proprietari deve includere disposizioni aventi a oggetto i casi in cui i diritti connessi alla partecipazione spettino a soggetti diversi dal titolare (per l'Italia potrebbero essere rilevanti i casi di pegno e usufrutto delle azioni). Si tratta di aspetti rilevanti in sede autorizzativa, che la BCE prende in considerazione.



e) *Misure macroprudenziali*

Il Regolamento SSM disciplina la competenza ad adottare misure macroprudenziali (es., le riserve di capitale che le banche devono detenere in aggiunta ai fondi propri o le altre misure previste dall'ordinamento europeo per affrontare rischi sistemici o macroeconomici): le autorità nazionali sono competenti per l'adozione di queste misure nei confronti di tutti i soggetti vigilati; la BCE può obiettare alla loro applicazione e, ove lo ritenga opportuno, può imporre l'adozione di misure più elevate rispetto a quelle previste dalle autorità nazionali.

Lo schema di decreto legislativo modifica le disposizioni del TUB applicabili in materia (art. 53-*ter*) per riflettere il mutato assetto delle competenze e per chiarire, in particolare, che, per finalità macroprudenziali, la Banca d'Italia può impiegare i poteri di vigilanza previsti dal TUB (in particolare, l'applicazione di coefficienti patrimoniali aggiuntivi rispetto ai fondi propri) anche nei confronti dei soggetti significativi.

f) *Amministrazione straordinaria*

Il passaggio di alcuni poteri di *early intervention* alla BCE in base all'SSMR (articolo 4, par. 1, lettera i), SSMR) richiede di correggere un disallineamento della normativa di recepimento della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche (cd BRRD) in merito alla durata dell'amministrazione straordinaria; si è quindi provveduto a modificare l'art. 70, co. 5 del TUB, per stabilire che l'amministrazione straordinaria dura *sino* a un anno come previsto dall'articolo 29, par. 7, BRRD (attualmente la norma italiana prevede la durata di un anno salvo che il provvedimento di avvio non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata).

g) *Sanzioni amministrative*

Il riparto di competenze tra BCE e autorità nazionali in materia sanzionatoria è definito dal Regolamento SSM (articolo 18, SSMR) in deroga alle regole generali che governano l'attribuzione dei compiti in materia di vigilanza. In particolare, la BCE sanziona direttamente le sole banche significative quando (i) a violazione abbia ad oggetto norme europee direttamente applicabili, (ii) il destinatario sia una persona giuridica e (iii) la sanzione da applicare abbia natura pecuniaria (articolo 18, par.1, SSMR).

Si ritiene opportuno chiarire che l'articolo 18, par. 1, SSMR, non specifica chiaramente che il potere sanzionatorio diretto è esercitabile solo nei confronti dei soggetti significativi, ma tale principio è pacificamente desunto dall'incipit dello stesso articolo che lega il potere sanzionatorio diretto "all'assolvimento dei compiti attribuiti [alla BCE] dal presente regolamento", riferendolo quindi all'esercizio della vigilanza diretta. Ciò è poi confermato dall'articolo 124, primo par., lettera a), del Regolamento quadro, che esplicitamente riferisce l'articolo 18, comma 1, SSMR, solo ai soggetti vigilati significativi.



In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dall'autorità nazionale ma per le banche significative esclusivamente su richiesta della BCE (articolo 18, par. 5, SSMR e articolo 134, Regolamento quadro).

Fanno eccezione le sanzioni che attengono a materie estranee al MVU (es., tutela della clientela e antiriciclaggio) per le quali resta impregiudicata la competenza esclusiva dell'autorità nazionale.

In considerazione della complessità del riparto di competenze stabilito dal Regolamento SSM e dall'incidenza delle misure sanzionatorie sui diritti fondamentali dei soggetti interessati, lo schema di decreto legislativo introduce una nuova disposizione del TUB espressamente volta a chiarire l'assetto dei poteri sanzionatori sulle banche significative (art. 144-*septies*).

b) Regioni a statuto speciale

L'ordinamento bancario vigente riconosce alcuni poteri alle Regioni a statuto speciale, ferma restando la piena titolarità in capo alla Banca d'Italia delle relative valutazioni di vigilanza. Tale assetto di poteri, coperto da garanzie costituzionali, non è di per sé incompatibile con la disciplina europea sul SSM, ma deve tenere conto delle competenze attribuite alla BCE dal Regolamento SSM.

A tal fine, lo schema di decreto legislativo chiarisce nell'art. 159 TUB che le competenze delle Regioni a statuto speciale sono esercitate nei limiti derivanti dal Regolamento SSM e in armonia con esse. In altre parole, dove le competenze sono attribuite alla BCE esse non potranno essere esercitate dalle Regioni

3. Le altre modifiche (artt. 2 e 3 dello schema)

Lo schema di decreto legislativo (artt. 2 e 3) interviene anche sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB.

a) Regioni a statuto ordinario

Lo schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, (recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), che attualmente disciplina le competenze delle Regioni a statuto ordinario sulle banche a carattere regionale.

Per queste regioni valgono le medesime considerazioni esposte sopra con riferimento alla Regioni a statuto speciale. Inoltre, viene modificato l'art. 3, comma 3, lettera *b*), d.lgs. 171/2006 per tener conto dell'attribuzione in via esclusiva alla BCE del potere di autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria (v. sopra paragrafo 2.a), nonché per eliminare un rinvio a una disposizione nel frattempo abrogata (si tratta dell'art. 19,



comma 12, della l. 28 dicembre 2005, n. 262, abrogato dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006).

b) Allineamento di altre normative di settore

Lo schema di decreto legislativo prevede, infine, una disposizione di chiusura (art. 3) in base alla quale ogni riferimento contenuto nell'ordinamento italiano alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato alla BCE, se essa è l'autorità competente per la vigilanza ai sensi del Regolamento SSM.

Questa disposizione è volta ad assicurare il coordinamento automatico delle disposizioni dell'ordinamento nazionale non contenute nel TUB con il nuovo assetto derivante dal MVU, senza dover intervenire in maniera puntuale su ciascuna di esse.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea (di seguito "BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (di seguito "Regolamento SSM" o "SSMR"). Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

In quanto regolamento europeo, il Regolamento SSM è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri: esso, pertanto, non deve essere recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.

Nondimeno, ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo hanno indotto il legislatore a ritenere opportuno un intervento volto ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d'Italia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza definita nel Regolamento SSM e a eliminare dall'ordinamento le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo.

Le modifiche legislative apportate non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di coordinamento relativi al quadro normativo generale e ad aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

Infatti, la delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2015, ed entrata in vigore il 15 agosto 2015, prevedeva che dal provvedimento non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, avrebbero svolto le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

11 AGO. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Schema di decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale ai Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea (di seguito "BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (di seguito "Regolamento SSM" o "SSMR"). Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

In quanto regolamento europeo, il Regolamento SSM è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri: esso, pertanto, non deve essere recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.

Nondimeno, ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo hanno indotto il legislatore a ritenere opportuno un intervento volto ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d'Italia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza definita nel Regolamento SSM e a eliminare dall'ordinamento le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo.

Le modifiche legislative apportate non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di coordinamento relativi al quadro normativo generale e ad aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti.

Infatti, la delega legislativa contenuta nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2015, ed entrata in vigore il 15 agosto 2015, prevedeva che dal provvedimento non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, avrebbero svolto le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

SEZIONE 1 - *Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare la sezione contiene i seguenti elementi:

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea (di seguito "BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (di seguito "Regolamento SSM" o "SSMR"). Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

Il Regolamento SSM - che è stato adottato ai sensi dell'art. 127, paragrafo 6, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, *Single Supervisory Mechanism* (SSM). Esso costituisce il primo pilastro della c.d. Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie (istituito dal Regolamento (UE) 806/2014 nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico - SRM) e un sistema comune di garanzia dei depositanti (ancora in via di definizione).

Il Regolamento SSM è entrato in vigore il 4 novembre 2013 mentre la Banca Centrale Europea ha assunto i compiti attribuiti dallo stesso il 4 novembre 2014.

Il Regolamento SSM attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti all'MVU, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:

- rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;
- vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (es., fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazioni e informativa al pubblico);
- vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (es., requisiti degli esponenti aziendali, processi di gestione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);
- vigilanza su base consolidata o supplementare;
- risanamento e intervento precoce.

In base al Regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata. Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i c.d. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE; nei confronti degli altri intermediari (i c.d. soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.

Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 4, par. 1, lettere a) e c), SSMR in combinato disposto con l'articolo 6, par. 6, primo subpar., SSMR); le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio *ad hoc* (articolo 18, SSMR).

Il Regolamento SSM stabilisce meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza. I meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni sono stati definiti a un livello più dettagliato dal Regolamento(UE) n. 468/2014 della BCE del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (di seguito il "Regolamento quadro").

In base al Regolamento SSM, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la BCE applica il pertinente diritto dell'Unione Europea (articolo 4, par. 3, SSMR): se esso è costituito da direttive o da regolamenti che concedono opzioni agli Stati membri, la BCE applica la legislazione nazionale di recepimento delle direttive o quella con cui sono state esercitate le opzioni, a eccezione dei casi in cui le opzioni siano state esercitate direttamente dalla BCE. Con il regolamento (UE) n.2016/445 della BCE del 14 marzo 2016, la BCE ha individuato una serie di opzioni che il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, attribuisce direttamente alle autorità competenti e che la BCE, in quanto autorità competente accentrata, ha ritenuto di esercitare in via esclusiva.

Il Regolamento SSM lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle autorità nazionali ad esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE (ad esempio, quelli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti o di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

In quanto regolamento europeo, il Regolamento SSM in questione è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri: esso, pertanto, non deve essere recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.

Ciò nonostante, ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo hanno indotto il legislatore a ritenere opportuno un intervento volto ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d'Italia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza definita nel Regolamento SSM e a eliminare dall'ordinamento le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo.

In coerenza con la legge delega, questi obiettivi sono perseguiti dallo schema di decreto legislativo mantenendo il più possibile intatto l'impianto attuale del testo unico bancario.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il provvedimento è di carattere sostanzialmente ricognitivo in quanto il regolamento in oggetto SSM è già in vigore e direttamente applicabile.

In ragione delle finalità di linearità dell'ordinamento complessivo, gli aspetti più rilevanti per il monitoraggio dell'intervento sono legati all'eventuale insorgenza di problemi applicativi derivante dalla ripartizione di competenze tra Banca d'Italia e BCE, in particolare per l'applicazione delle sanzioni.

Su queste ultime, infatti, il riparto di competenze tra BCE e autorità nazionali in materia sanzionatoria è definito dal Regolamento SSM (articolo 18, SSMR) in deroga alle regole generali che governano l'attribuzione dei compiti in materia di vigilanza. In particolare, la BCE sanziona direttamente le sole banche significative quando (i) a violazione abbia ad oggetto norme europee direttamente applicabili, (ii) il destinatario sia una persona giuridica e (iii) la sanzione da applicare abbia natura pecuniaria (articolo 18, par.1, SSMR).

In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dall'autorità nazionale ma per le banche significative esclusivamente su richiesta della BCE (articolo 18, par. 5, SSMR e articolo 134, Regolamento quadro). Fanno eccezione le sanzioni che attengono a materie estranee al MVU (es., tutela della clientela e antiriciclaggio) per le quali resta impregiudicata la competenza esclusiva dell'autorità nazionale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari degli effetti dell'intervento sono la Banca d'Italia oltre ai soggetti già sottoposti alla vigilanza nell'ambito SSM.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento normativo è stato definito a seguito di una articolata interlocuzione con la Banca d'Italia, e considerato il contenuto meramente ricognitivo non si è ritenuta necessaria una consultazione pubblica.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il regolamento SSM è direttamente applicabile: l'opzione zero di non intervento sarebbe stata pertanto percorribile. D'altro canto il legislatore delegante ha ritenuto opportuno un adeguamento formale del TUB e delle altre norme interessate dal regolamento al fine di evitare problemi interpretativi e di facilitare l'attuazione da parte dei soggetti vigilati.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'opzione regolatoria prescelta piuttosto che prevedere puntuali modifiche ad ogni disposizione del TUB, ha preferito inserire nella prima parte del testo unico bancario, una "norma quadro" (art. 6-bis) che descrive in modo sintetico i poteri e le competenze della Banca d'Italia nell'ambito del MVU. Questa disposizione chiarisce anche che le disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, ove consentito dalla legge nazionale, per recepire direttive europee o per esercitare le opzioni rimesse agli Stati membri dai regolamenti europei, rientrano nell'insieme di norme che la BCE applica ai sensi del Regolamento SSM.

Nell'art. 6-bis TUB vengono altresì richiamate le modalità di partecipazione all'MVU da parte della Banca d'Italia e di cooperazione di quest'ultima con la BCE (es., formulazione di proposte, scambio di informazioni, assistenza nella preparazione degli atti). Altre norme sulle modalità di cooperazione e sullo scambio di informazioni sono riportate nelle pertinenti disposizioni del TUB (es., artt. 6, 7, 13, 52 e 52-ter).

Nel complesso, la tecnica di intervento prescelta garantisce l'elasticità delle norme nazionali a fronte di possibili future modifiche del Regolamento SSM o interpretazioni, da parte delle istituzioni europee, dalle quali potrebbe discendere che taluni poteri – definiti in maniera generica nel regolamento – spettano alla BCE o all'autorità nazionale competente; essa, inoltre, consente di evitare la modifica di ogni singola disposizione del TUB per precisare in quali casi i poteri da essa previsti sono esercitati dalla Banca d'Italia o dalla BCE. Per aumentare ulteriormente la chiarezza del testo, lo schema di decreto legislativo modifica le disposizioni del TUB relative a talune materie a competenza condivisa per tenere conto del fatto che i poteri ivi disciplinati possono essere esercitati sia dalla Banca d'Italia sia dalla BCE (artt. 53-bis, 67-ter e 70).

Si ritiene opportuno menzionare in questa sede l'abrogazione dell'articolo 19, comma 8, TUB che prevede che l'acquisizione di una partecipazione rilevante in una banca da parte di un soggetto di un paese non UE, il quale non garantisce condizioni di reciprocità, può essere vietata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (cui la Banca d'Italia deve comunicare la richiesta di autorizzazione).

Il Regolamento SSM attribuisce in esclusiva alla BCE il potere di decidere sull'acquisizione delle partecipazioni rilevanti, indipendentemente dalla provenienza del soggetto acquirente, pertanto, all'esito di un'approfondita disamina, non si è ritenuto possibile mantenere il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di vietare l'operazione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 19.

Con il Regolamento SSM, infatti, la BCE ha acquisito la competenza esclusiva al rilascio anche dell'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche (art. 4, par. 1, SSMR), pertanto il legislatore nazionale non può individuare una competenza decisionale concorrente di altre autorità, organi e istituzioni. Il Regolamento assegna alle stesse autorità competenti nazionali un'attività istruttoria con esclusione di

qualsiasi potere decisionale (in forza dell'art. 15 SSMR).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Non applicabile. Come detto il testo legislativo ha solo la finalità di superare eventuali ambiguità derivanti dalla lettura combinata del Regolamento SSM con il testo unico bancario, anche eliminando norme incompatibili (minimizzando quindi il ricorso ad abrogazioni implicite).

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non applicabile. Dato il carattere meramente formale, l'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non applicabile. Il provvedimento normativo ha solo carattere formale e non innova rispetto ad alcuni obblighi preesistenti a carico dei soggetti vigilati.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non applicabile. Il provvedimento normativo ha solo carattere formale e non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'esercizio delle competenze da parte della Banca d'Italia in conformità del regolamento SSM.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Non applicabile. Il provvedimento normativo ha solo carattere formale ed è finalizzato solo a una migliore organicità e coordinamento tra le norme ai fini della chiarezza e accessibilità del complesso normativo risultante. Di per sé quindi il provvedimento non ha alcun impatto sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Non applicabile. Il provvedimento normativo ha solo carattere formale ed è finalizzato solo a una migliore organicità e coordinamento tra le norme ai fini della chiarezza e accessibilità del complesso normativo risultante.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il MEF non ha strumenti di monitoraggio diretto, in quanto non ha poteri di vigilanza sui soggetti che ricadono indirettamente nell'intervento normativo. Il MEF potrà tramite gli usuali meccanismi di raccordo istituzionali con l'autorità competente monitorare eventuali problemi di linearità e leggibilità del complesso normativo rilevante..

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'intervento non prevede meccanismi di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

In ragione delle finalità di linearità dell'ordinamento complessivo, gli aspetti più rilevanti per il monitoraggio dell'intervento sono legati all'eventuale insorgenza di problemi applicativi derivante dalla ripartizione di competenze tra Banca d'Italia e BCE, in particolare per l'applicazione delle sanzioni.

Il MEF provvederà alla redazione della VIR anche sulla base dei contributi forniti dall'autorità di vigilanza.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

Non applicabile.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea (di seguito "BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia prudenziale degli enti creditizi (di seguito "Regolamento SSM" o "SSMR").

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).

Il Regolamento SSM, adottato ai sensi dell'art. 127, paragrafo 6, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, *Single Supervisory Mechanism* (SSM). Esso costituisce il primo pilastro della c.d. Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie (istituito dal Regolamento (UE) 806/2014 nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico - SRM) e un sistema comune di garanzia dei depositanti (ancora in via di definizione).

Il Regolamento SSM è entrato in vigore il 4 novembre 2013 mentre la Banca centrale europea ha assunto i compiti attribuiti dallo stesso il 4 novembre 2014.

Il Regolamento SSM stabilisce meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza. I meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni sono stati definiti a un livello più dettagliato dal Regolamento(UE) n. 468/2014 della BCE del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (di seguito il "Regolamento quadro").

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

In quanto regolamento europeo, il Regolamento SSM è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri: esso, pertanto, non deve essere recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.

Nondimeno, ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo hanno indotto il legislatore a ritenere opportuno un intervento, di carattere eminentemente formale, volto ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d'Italia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza definita nel Regolamento SSM e a eliminare dall'ordinamento le disposizioni non più compatibili con il

nuovo assetto europeo. In coerenza con la legge delega, questi obiettivi sono perseguiti dallo schema di decreto legislativo mantenendo il più possibile intatto l'impianto attuale del TUB.

A questo scopo è stata inserita, nella prima parte del TUB, una "norma quadro" iniziale (art.6-*bis*) che descrive in modo sintetico i casi in cui i poteri attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia debbono essere esercitati dalla BCE in forza del Regolamento SSM. Questa disposizione chiarisce anche che le disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, ove consentito dalla legge nazionale, per recepire direttive europee o per esercitare le opzioni rimesse agli Stati membri dai regolamenti europei, rientrano nell'insieme di norme che la BCE applica ai sensi del Regolamento SSM.

Il Regolamento SSM lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle autorità nazionali ad esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE (ad esempio, quelli in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti o di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo adegua la normativa primaria nazionale a quella europea già in vigore.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento rientra nelle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett.e), Cost.

Poiché il Regolamento SSM è direttamente applicabile, impatta direttamente sulle residue competenze in materia bancaria riconosciute alle Regioni a statuto speciale e ordinarie. Pertanto all'articolo 159 TUB e all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 sono introdotte le modifiche necessarie a chiarire che le competenze delle Regioni sono esercitate nei limiti derivanti dal Regolamento SSM e in armonia con esse.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il Regolamento SSM (articolo 4, par. 1, lettera a) e articolo 14, SSMR), attribuisce la competenza esclusiva per la revoca dell'autorizzazione bancaria alla BCE.

Poiché, anche in questo caso, la BCE utilizzerà il diritto nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE, si è ritenuto opportuno indicare in normativa primaria, nell'art. 14, comma 4-ter, TUB l'elenco dei casi in cui la BCE può adottare il relativo provvedimento. L'elencazione di queste fattispecie è coerente con il quadro armonizzato europeo vigente in materia previsto dalla direttiva 2013/36/UE (art. 18). Esso è stato finora recepito a livello di normativa secondaria della Banca d'Italia e verrebbe ora, per esigenze di chiarezza e completezza, trasposto a livello di normativa primaria

nell'art. 14 TUB in modo da assicurare che in questa disposizione sia compendiata tutta la normativa applicabile in tema di revoca dell'autorizzazione bancaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano in corso progetti di legge che vertono sulla stessa materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Regolamento SSM è direttamente applicabile. Pertanto non risultano procedure di infrazione pendenti in relazione all'adeguamento del diritto nazionale.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Regolamento SSM è direttamente applicabile. Lo schema di decreto legislativo è meramente ricognitivo.

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche all'articolo 1, TUB, per inserire le definizioni indispensabili per assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con il nuovo assetto di vigilanza europeo.

Vengono, pertanto, introdotte le nuove definizioni di:

- «MVU», che indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
- «Stato partecipante al MVU», che indica uno Stato comunitario la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento normativo sono state utilizzate diverse tecniche di modifica legislativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi articoli.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Lo schema di decreto legislativo ha il fine di rendere esplicite le modifiche alle competenze della Banca d'Italia derivanti dal nuovo assetto della vigilanza.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento SSM è entrato in vigore il 4 novembre 2013 e la BCE ha assunto le funzioni assegnate dal regolamento il 4 novembre 2014. Lo schema di decreto legislativo è meramente ricognitivo e non interferisce con gli effetti temporali del Regolamento SSM.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento normativo non prevede atti attuativi successivi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Dato il carattere solo formale dell'intervento normativo, non sono richieste analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4);

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n.1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

“e-bis) «MVU» indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

e-ter) «Disposizioni del MVU» indica il Regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;”;

b) dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente:

“h-ter) «Stato partecipante al MVU» indica uno Stato comunitario la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;”.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

“d) «soggetto significativo»: i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del Regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;

d-bis) «soggetto meno significativo»: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);”.

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nel MVU”;

b) al comma 2, dopo le parole “il SEVIF”, sono aggiunte le seguenti: “, della BCE”;

c) al comma 3 dopo le parole “del SEVIF” sono aggiunte le seguenti: “e del MVU”.

4. Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: “Articolo 6-bis

(Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia)

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dai Titoli II e III e dal Titolo, IV Capo I, sezione II, del presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:



- a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;
- b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
- c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
- d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;
- e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;
- f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'art. 144-quinquies.

4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE

5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione."

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.";
- b) al comma 6 dopo le parole "il SEVIF" sono aggiunte le seguenti: "e il MVU", e le parole "dello Stato comunitario" sono soppresse.

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica."

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata";
- b) al comma 2 le parole "La Banca d'Italia nega l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,";
- c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:



“3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

- a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.”;

d) al comma 4-bis, le parole “, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione” sono soppresse.

8. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

“01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.”;

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.”, e, al terzo periodo, dopo le parole “Stato comunitario” sono inserite le seguenti: “non partecipanti al MVU”;

d) al comma 5 le parole “del comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 01 e 3”.

9. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole “succursali,” sono inserite le seguenti: “secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e”.

10. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “dell'articolo 15, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 15, commi 01 e 1”.

11. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “La Banca d'Italia autorizza preventivamente” sono sostituite dalle seguenti: “È soggetta ad autorizzazione preventiva”;

b) al comma 2, le parole “La Banca d'Italia autorizza preventivamente” sono sostituite dalle seguenti: “Sono soggette ad autorizzazione preventiva”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.”;

d) il comma 4 è soppeso;

e) al comma 5, le parole “La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La



proposta è formulata” e le parole “. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di” sono sostituite dalle seguenti: “; la mancanza di un”;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.”;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.”;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.”;

12. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.”.

13. All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.”.

14. Al comma 1, lettera d) dell'articolo 53-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “la Banca d'Italia può inoltre fissare” sono sostituite dalle seguenti: “possono inoltre essere fissati”.

15. L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.”

16. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole “sana e prudente gestione” sono aggiunte le seguenti: “; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14”.



17. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "la Banca d'Italia può inoltre fissare" sono sostituite dalle seguenti: "possono inoltre essere fissati".

18. Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad un anno" e le parole "o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata" sono soppresse.

19. Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole "all'attività bancaria" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1".

20. Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia."

21. Al comma 4 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3," sono soppresse.

22. Al comma 1 dell'articolo 114-quinquies. 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia."

23. Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia."

24. Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Articolo 144-septies

(Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU)

1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;

b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;

c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

4. La Banca d'Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.

5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea."



25. All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.”.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171)

1. Al comma 3, dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l'adozione, previo parere vincolante della Banca d'Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni;”.

2. Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

“Articolo 3-bis

(Meccanismo di vigilanza unico)

1. Le competenze delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate nei limiti derivanti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione e in armonia con tali disposizioni.”.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché ogni riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato all'autorità competente per la vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione. Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca Centrale Europea o, prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e le succursali in Italia di banche extracomunitarie.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

